

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA E L'ISTITUTO DI STUDI INTERNAZIONALI "G. GARIBALDI"

VISTO il Marchio "Garibaldi Agricoltore" registrato in data 25 febbraio 2015, presso la camera di Commercio di Sassari, recante numeri di "Registrazione marchio d'impresa: SS2015C000033 e SS2015C000032";

CONSIDERATO che la figura di "Garibaldi Agricoltore" offre l'occasione di portare alla luce una più completa ed approfondita conoscenza dell'eroe nazionale, attraverso la ricostruzione dei luoghi, delle aree tecniche e dei terreni ai quali il Generale si dedicò per quasi trent'anni come uomo dotato di una grande disposizione verso la natura che rispettava profondamente;

CONSIDERATO che questa fase della vita dell'eroe nazionale – benché occupi oltre un terzo della sua esistenza – è stata spesso trascurata e non sufficientemente valutata dalla storiografia;

CONSIDERATO che grazie all'attività agricola il Generale, studiando e documentandosi in modo scientifica su ogni aspetto della vita agricola, sperimentò il rapporto intenso con le forze della natura, acquisendo una coscienza sull'importanza di ciò che circonda e maturando una forma di rispetto per l'ambiente che ha un grande valore didattico per le generazioni future;

CONSIDERATO che suddetti scorci di vita sono documentati attraverso scritti e le lettere che lo stesso Garibaldi mandava dall'isola di Caprera o che a lui erano indirizzate;

CONSIDERATO che l'Istituto di Studi Internazionali "G. Garibaldi" custodisce la collezione più prestigiosa e completa delle missive che racchiudono notizie sulla vita campestre e sulle problematiche agronomiche che il generale dovette affrontare a Caprera rappresentando, perciò, un patrimonio storico e culturale di notevole importanza;

RICHIAMATE le finalità delle attività legate al progetto "Garibaldi Agricoltore" svolte dall'Ente Parco in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Studi "Giuseppe Garibaldi";

CONSIDERATO di notevole pregio il supporto tecnico scientifico che può essere fornito dall'Istituto Internazionale di Studi "Giuseppe Garibaldi" per la definizione dei contenuti relativi alla comunicazione e alla predisposizione di materiali editoriali, all'interno del progetto "Garibaldi Agricoltore";



Tra l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena (di seguito denominato "Ente Parco") con sede in La Maddalena in via G. Cesare, n. 7 - C.F. 91019760908 – rappresentata dal Presidente dott. Giuseppe Bonanno

e

L'Istituto di Studi Internazionali "G. Garibaldi" (di seguito nominato "Istituto") con sede in Roma Piazza della Repubblica 12 – C.F. 9706960587 – rappresentata dal dott. Giuseppe Garibaldi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2 – Oggetto

Forma oggetto del presente Protocollo di Intesa la reciproca volontà di costituire un rapporto stabile, continuo e specifico di collaborazione e cooperazione finalizzato all'attivazione di una serie di iniziative volte a promuovere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione della conoscenza delle attività agricole di Garibaldi a Caprera quale esempio di capacità dell'uomo di conoscere e approfondire le tecniche agronomiche nel rispetto della natura.

Art. 3 - Obiettivi

Nel quadro delle attività e degli obiettivi di competenza, le parti convengono di collaborare al fine di perseguire le seguenti finalità:

- Collaborazione e cooperazione nell'ideazione, redazione, esecuzione di progetti e/o pubblicazioni aventi le finalità sopra descritte;
- Attivazione di iniziative concertate, volte alla diffusione della conoscenza dei beni culturali e ambientali, connesse alla figura di "Garibaldi agricoltore" tra le popolazioni locali;
- Divulgazione e valorizzazione, all'interno della rispettiva programmazione di attività ed eventi, dei contenuti del presente Protocollo di Intesa;
- Ricerca di fondi pubblici e privati, dell'Unione Europea per la realizzazione di progetti di comunicazione e divulgazione delle finalità del presente protocollo e dei prodotti nati dalla collaborazione tra i due Enti;
- Collaborazione con altre associazioni Enti e/o organismi che hanno tra le loro finalità la valorizzazione del patrimonio storico relativamente alla figura di Garibaldi e/o alla salvaguardia ambientale e/o al recupero e la valorizzazione delle tradizioni agricole e della salvaguardia del paesaggio;
- Collaborazione con per la stesura e la gestione del marchio "Garibaldi Agricoltore".



Art. 4 – Modalità di attuazione del Protocollo di Intesa

Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal presente Protocollo, le parti si impegnano a mettere a comune patrimonio le risorse, strumentali e documentali, inerenti le tematiche di cui all'oggetto. In particolare:

- Il Parco si impegna ad approfondire e analizzare la documentazione fornita dall'Istituto e metterla in relazione rispetto alle analisi e studi ambientali svolti sui terreni agricoli di proprietà dell'ex azienda agricola di Giuseppe Garibaldi;
- L'Istituto si impegna a mettere a disposizione, anche in copia, la documentazione cartacea, le eventuali iconografie e riproduzioni, utili ad acquisire le informazioni storiche inerenti la materia dell'oggetto del presente Protocollo fornendo, altresì, il supporto tecnico e scientifico per la ricostruzione delle vicende umane collegate alle attività agricole dell'Eroe a Caprera;
- L'Istituto e il Parco si impegnano congiuntamente a valorizzare la figura di Giuseppe Garibaldi quale sapiente agricoltore in un insieme coordinato di iniziative pubbliche (convegni, incontri a tema, percorsi di educazione ambientale) e di divulgazione (comunicati, pubblicazioni cartacee e on-line) attraverso la dicitura "iniziativa nata dalla collaborazione tra Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e l'Istituto di Studi Internazionali "Giuseppe Garibaldi".
- Ciascuna parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le parti.

Art. 5 - Comitato di pilotaggio

L'attuazione del presente Protocollo è demandata ad un apposito Comitato di pilotaggio composto dai rappresentanti legali dei rispettivi enti che, d'intesa con i dirigenti di settore, elaborano il programma delle attività.

Il Comitato di pilotaggio potrà avvalersi della collaborazione di gruppi di lavoro, nominati d'intesa tra le parti, per il raggiungimento degli specifici obiettivi, e senza oneri aggiuntivi, scelti tra esperti delle istituzioni e cultori della materia.

Art. 6 - Obblighi finanziari

Il presente protocollo di Intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 7 – Trattamenti dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento di fini istituzionali, nonché da soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

3. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Durata e procedure di rinnovo

Il presente Protocollo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriori tre anni, previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti, salvo diverso avviso delle parti espresso almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini.

Art. 9 - Recesso e risoluzione del protocollo di Intesa

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo ovvero di risolverlo contestualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o P.E.C. da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle parti di protocollo già eseguite.

In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano, sin da ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 10 - Adempimenti successivi

Le parti provvederanno, per quanto di competenza, ad attivare le successive procedure per gli adempimenti che si rendessero necessari per l'attuazione del presente Protocollo.

Art. 11 – Registrazione

Il presente atto si compone di n. 4 (quattro) Fogli e viene redatto in 3 (tre) esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Li _____, in _____

Per il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bonanno

Per l'Istituto di Studi Internazionali "G. Garibaldi"
Il Presidente
Dott. Giuseppe Garibaldi

